

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 30 maggio 1892, *De Filpo e Messanelli*.

Giunta prov. amministrativa — Vice pretore — Ineleggibilità (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 11; L. ord. giud., art. 14). **Giunta prov. amministrativa — Ineleggibilità — Surrogazione** (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 11, 87, 89).

Il vice-pretore è ineleggibile a membro della Giunta provinciale amministrativa. (1)

Non è ammessa la surrogazione nelle elezioni dei membri della Giunta provinciale amministrativa.

La Sezione, ecc. — Attesoché il ricorrente De Filpo sostenga evidentemente un assunto erroneo quando afferma che l'art. 11 della legge com. prov. del 1889 ha derogato all'art. 14 della legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 per avere l'art. 11 contemplato tutta la materia riflettente la incompatibilità e la ineleggibilità all'ufficio di membro della Giunta prov. amm. Imperocché si osserva in primo luogo che una legge puramente amministrativa non poteva razionalmente derogare ad una legge organica e fondamentale di un ramo di pubblico servizio, che nulla ha di comune con le leggi amministrative propriamente dette, né è esatto che sotto il nome di impiegati civili, senz'altra aggiunta, vengano d'ordinario compresi i magistrati, i quali costituiscono un ordine distinto separato ed indipendente, regolato da norme speciali, sebbene anche essi servano lo Stato e percepiscano uno stipendio. Ma, indipendentemente da questa considerazione, è certo che la disposizione dell'art. 11 della legge com. prov. sarebbe una legge generale, la quale per i più ovvi principi del diritto è incapace di derogare ad una legge tutta speciale, qual' è quella dell'ordinamento giudiziario; né può dirsi d'altra parte che l'art. 11 della legge com. prov. abbia contemplato l'intera materia della eleggibilità e della incompatibilità all'ufficio di membro della Giunta prov. amm., dappoiché quell'articolo tratta unicamente della incompatibilità coll'ufficio di membro della Giunta e non della ineleggibilità a qualunque ufficio amministrativo, come è quello stabilito dall'art. 14 dell'ordinamento giudiziario.

Attesoché, ritenuto che l'art. 11 non ha derogato alla disposizione dell'ordinamento giudiziario, è opportuno notare che la legge sull'ordinamento giudiziario, dopo avere nell'art. 6 determinato quali sono i funzionari dell'ordine giudiziario, e dopo avere annoverato fra questi i vice-pretori, scende all'art. 14 a disporre che « *i funzionari dell'ordine giudiziario non possono occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi ad eccezione di quello di consigliere comunale e provinciale* ». Ora l'art. 14 attaccando la capacità di ogni funzionario giudiziario a conseguire qualsiasi impiego amministrativo, rende nullo *ab initio* qualunque conferimento di uffici di questo genere ad un funzionario dell'ordine suddetto.

Attesoché, fermato che il vice-pretore è un funzionario dell'ordine giudiziario, e che anch'esso è compreso nel divieto dell'art. 14 dell'ordinamento, appena merita di osservare, da un lato, che non è né lo stipendio, né la durata più o meno lunga dell'ufficio di vice-pretore che rende questo ineleggibile agli uffici amministrativi, ma la natura e specialità delle funzioni che egli esercita; e dall'altro lato, che l'ufficio di membro della Giunta prov. amm. è un ufficio eminentemente amministrativo. Per lo che è indubitato che il vice-pretore De Filpo era ed è ineleggibile all'ufficio di membro della Giunta provinciale amministrativa.

Attesochè la Giunta prov. amm. di Potenza, dopo aver ritenuto che l'art. 11 della legge comunale non aveva derogato né potuto derogare all'art. 14 della legge sull'ordinamento giudiziario, ha applicato con manifesto equivoco al caso del De Filpo l'ultima alinea dell'art. 11 surriferito, che dichiara decadute di pieno diritto dall'ufficio di Commissario elettivo le persone contemplate nelle lettere *a, b, c, d*, dell'articolo stesso, le quali in caso di elezione non avessero fra otto giorni dell'elezione medesima

rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili, mentre il vice-pretore De Filpo non era contemplato dalla lettera *d* di detto articolo, siccome si è dimostrato, ma dall'art. 14 dell'ordinamento giudiziario, che la Giunta stessa aveva ritenuto in vigore.

Attesoché dal ritenere in conformità dell'assunto del ricorrente Messanelli che nel caso si trattava di ineleggibilità assoluta del vice-pretore De Filpo all'ufficio di membro della Giunta prov. amm. di Potenza, non ne discende però senz'altro la conseguenza pretesa dal Messanelli, doversi proclamare eletto il candidato che riportò maggior numero di voti, imperocchè gli art. 87 e 89 della legge comunale che egli, il Messanelli, invoca per analogia, non sono minimamente applicabili al caso delle nomine a membro della Giunta prov. amm. fatte dal Consiglio prov. a forma dell'art 10 della legge stessa. Quegli art. 87 e 89 riguardano esclusivamente la elezione dei consiglieri rilasciata dalla legge agli elettori, ma non riguardano né possono riguardare, neppure per analogia, la nomina dei membri delle Giunte prov. amm., per la ragione che questa è attribuita al Consiglio prov., considerato come un ente amministrativo deliberante, come una persona giuridica, e perciò non hanno alcun valore i voti dei singoli consiglieri considerati separatamente dal Corpo.

La nomina dei membri della Giunta prov. è una pronunzia che emette l'ente, e sebbene sia vero che a questa nomina si procede per votazione, pure è vero altresì che vi si procede unicamente per conoscere la volontà dell'ente, la quale non può essere che una sola. O questa nomina è fatta conformemente alla legge, e cade su persona capace, ed allora essa ha tutto il suo giuridico effetto; o avviene diversamente, ed allora la nomina è nulla per intero, perché manca la volontà legale dell'ente, e deve farsi luogo a nuova votazione.

Per questi motivi, ecc.